

CORIA



Diritto rimborso carta stampati L. 60



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 2830/105 protocollo

N. 63 della pratica

Vista la domanda del Sig. S.n.c. SOEMA di Palagi Renato e Soldati Remigio

per essere autorizzato a costruzione di fabbricato artigianale e abitazione custode alla Fabbrica in via Campiglia

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 18/3/1977 verb. n° 9

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV. FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967, n. 765; e 28/1/77 n° 10

la legge Comunale Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento Edilizio Comunale;

la reversale della Tesoreria Comunale n° 1245 del 25/5/77 per il contributo opere urbanizzazione e lettere liberatorie ENEL-ATNA-ITALGAS

CONCEDE
AUTORIZZA

il Sig. S.n.c. SOEMA di Palagi Renato e Soldati Remigio

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art. 10 Legge 6 agosto 1967 n. 765.
Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 17 agosto 1943, n. 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria;
- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza; il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta; **I lavori debbono essere ultimati entro 3 anni**
- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;
- 5) - È fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg. la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc. ecc.) affinché l'Ufficio stesso possa controllare la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;
- 6) - È vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portiere nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;
- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere muniti di infissi giranti all'interno;
- 8) - Non possono adottarsi persiane che aprono verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt. 2.10;
- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;
- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;

- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1. o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR.DD.LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
- 17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

~~-deve essere richiesto controllo della combustione all'A.N.C.C. Sez. N.0. della Toscana~~

~~-salvo adeguamento dell'immobile a quanto previsto dalla legge 30/4/76 n°373 per il contenimento del consumo energetico.~~

118) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto, verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'art. 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2.o e 3.o comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (un milione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (due milioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordinanza di sospensione, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765, salvo il caso in cui la infrazione non sia stata sanzionata in precedenza.

20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio lavori, o comunque entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.

Le presenti norme entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

RILASCIO - Carrara li 25 Maggio 1977
SCADENZA - Carrara li 24 Maggio 1978

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO



IL SINDACO

Giuseppe Albini

Consegnata da

Byh

a mano di

Donato

28/5/77